



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli
Sezione Civile Settima

composta dai magistrati:

dott. Michele Magliulo

Presidente

dott.ssa Lucia Minauro

Consigliere

dott. Marco Marinaro

Giudice aus. rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 2949/2013 R.G., di appello contro la sentenza n. 205/2013 depositata dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Castellammare di Stabia - il 9 aprile 2013, che ha definito il giudizio rubricato al n. 359/2009 R.G.,

t r a

██████████ S.p.A. (c.f. ██████████) società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ██████████ AG -, con sede in Milano alla via ██████████ in persona dell'avv. ██████████ in virtù dei poteri conferiti con procura del notaio ██████████ Repertorio n. 26833 - registrata in Milano il 10 ottobre 2013, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. ██████████ (c.f. ██████████) p.e.c.: ██████████ e dall'avv. ██████████ (c.f. ██████████) del Foro di Roma, con domicilio eletto in Napoli alla ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ fax n. ██████████

[appellante]

e

avv. ██████████ (c.f. ██████████), con domicilio in Gragnano (NA) alla via ██████████

[appellato-contumace]



Conclusioni

All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2022 – la cui trattazione è stata effettuata per iscritto – preso atto che il procuratore della parte costituita avevano precisato le conclusioni e aveva chiesto di rimettersi la causa in decisione, il Collegio si riservava.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione passato alla notifica a mezzo del servizio postale in data 29 aprile 2009 per l'udienza del 5 ottobre 2009, l'avv. [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata – Sezione di Castellammare di Stabia, la [REDACTED] S.p.A. per sentire accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della stessa e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati nella misura di € 25.000,00.

L'avv. [REDACTED] a sostegno della propria domanda poneva il contratto stipulato in data 12 novembre 2007 che prevedeva tra l'altro la *number portability* lamentando che la convenuta avrebbe attivato i suoi servizi su un nuovo numero di telefono 081.0601553, disattivando così il numero 081.8701067 già utilizzato per la sua attività professionale.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la [REDACTED] S.p.A. con comparsa depositata il 30 luglio 2009 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per l'omesso rituale esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano e, nel merito, impugnando e contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto oltretutto non provata.

All'esito dell'istruttoria, la causa veniva definita con la sentenza impugnata con la quale il primo giudice, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta ed anche quella di improponibilità, accoglieva parzialmente la domanda dell'avv. [REDACTED] condannando la convenuta al pagamento della somma di € 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno oltre che alle spese di lite; accoglieva altresì la domanda riconvenzionale spiegata dalla [REDACTED] S.p.A. condannando l'avv. [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di € 311,27 e disponendo altresì la compensazione di detta somma con il maggiore importo di € 3.500,00.

In data 28 giugno 2013 la [REDACTED] S.p.A. procedeva alla notifica



dell'atto di appello all'avv. [REDACTED] destinandola in Castellammare di Stabia al viale [REDACTED] poiché risultante quale ultimo domicilio del medesimo, come si evinceva sia dalla sentenza conclusiva del giudizio di primo, sia dall'estratto del sito web dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

All'udienza di prima comparizione fissata in data 28 novembre 2013, la [REDACTED] S.p.A. chiedeva ed otteneva termine per la rinotifica dell'atto di citazione in appello con fissazione dell'udienza al 10 aprile 2014. La rinotifica veniva effettuata il 4 febbraio 2014 destinando la stessa in Castellammare di Stabia al corso [REDACTED] n. [REDACTED]

Con ordinanza depositata il 28 marzo 2018, la Corte rilevava che la rinotifica era stata effettuata prima dello scadere del termine di comparizione dei novanta giorni di cui agli artt. 342 cpv. e 163-bis c.p.c. e che, alla data di rinotifica del gravame (4 febbraio 2014) non era ancora decorso il termine annuale, allora vigente, di decadenza dall'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza gravata depositata il 9 aprile 2013. La Corte, quindi, ritenuta la nullità della citazione ex art.164 c.p.c. e persistendo l'assenza dell'appellato, ordinava, ai sensi del citato art. 164, comma 2, c.p.c., la rinnovazione della citazione entro il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa e rinviava all'udienza del 13 dicembre 2018.

La rinotifica veniva effettuata in data 4 maggio 2018 sia a mezzo p.e.c. (consegnata in pari data all'indirizzo: [REDACTED]) sia a mezzo del servizio postale all'indirizzo di Gragnano (NA) alla via [REDACTED] (plico consegnato l'8 maggio 2018).

Con istanza del 18 maggio 2018 l'avv. [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED] [REDACTED] del Foro di Torre Annunziata con studio in Gragnano alla via [REDACTED] "in qualità di procuratore e difensore di se medesimo, citato nel Giudizio R.G. n. 2949/2013, pendente innanzi a questa Corte, contro [REDACTED] S.p.A. con gli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] chiedeva di essere autorizzato all'accesso del fascicolo premettendo di aver ricevuto la "notifica di un atto di appello in rinotifica dalla controparte in data 15 maggio 2018".

L'avv. [REDACTED] [REDACTED] restava contumace nonostante la rituale notifica dell'atto di appello nei termini disposti con l'ordinanza del 28 marzo 2018.

All'esito della trattazione scritta dell'udienza del 13 gennaio 2021, la



Corte si riservava la decisione.

Motivi della decisione

1.- La parte appellante affida la sua impugnazione ad una serie di motivi di gravame il primo dei quali è pregiudiziale e deve essere esaminato preliminarmente risultando potenzialmente assorbente di ogni ulteriore lamentato vizio processuale e sostanziale della sentenza impugnata.

2.- Più precisamente la società appellante si duole della erroneità della sentenza con riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. Per tale motivo ne chiede la riforma con la susseguente declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione di Castellammare di Stabia in favore del Tribunale di Milano.

2.1.- Con l'atto di appello si contesta in particolare la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui scrive che *«Va poi disattesa la sollevata eccezione di incompetenza per territorio atteso che dal contratto versato in atti non risulta che l'odierno attore abbia apposto la doppia sottoscrizione in relazione alla clausola di deroga avente natura evidentemente vessatoria»* (pag. 2).

2.2.- L'appellante sul punto si duole di un macroscopico errore in cui sarebbe incorso il tribunale atteso che, diversamente da quanto riportato nella sentenza oggetto di gravame, la clausola di cui all'art. 29.2 delle Condizioni Generali di contratto stabilirebbe espressamente che: *«Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta, come definito dall'art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano»*; inoltre, la clausola in questione avrebbe formato oggetto di autonoma pattuizione, in quanta risulterebbe approvata per iscritto attraverso la c.d. doppia sottoscrizione.

A tal fine, l'appellante rinvia al documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, successivamente ridepositato unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.

2.3.- L'avv. [REDACTED] secondo la tesi dell'appello, avrebbe dunque specificatamente dichiarato sia di aver preso visione delle Condizioni Generali di Contratto sia di approvare, tra le altre, la clausola prevista dall'art.



29.2 relativa al Foro competente. La sottoscrizione dell'avv. [REDACTED] infatti, risulterebbe apposta nella Proposta di Abbonamento in calce alla seguente formula: «Il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali e ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare specificatamente ciascuna delle Condizioni Generali di Contratto di seguito indicate: Art. 29.2 (Legge Applicabile/Foro Competente)».

2.4.- Peraltro, sempre seguendo il motivo di impugnazione, l'odierno appellato nel corso del giudizio di primo grado non avrebbe mai negato di aver apposto dette sottoscrizioni e non avrebbe mai contestato né disconosciuto le sottoscrizioni apposte alla proposta di abbonamento né avrebbe mai eccepito la vessatorietà di tale clausola contrattuale.

2.5.- Inoltre, l'appellante precisa che la clausola in questione sarebbe applicabile al caso in esame in quanto l'avv. [REDACTED] avendo concluso il contratto con la [REDACTED] per uno scopo connesso alla propria attività professionale non sarebbe qualificabile come consumatore: il numero telefonico per cui è causa sarebbe infatti servente il suo studio legale, come pacificamente emerso e dichiarato dallo stesso appellato anche nell'atto di citazione introduttivo.

3.- Ad avviso del Collegio, esaminando la produzione della odierna appellante relativa al primo grado del processo, trovano integrale conferma e riscontro probatorio documentale le eccezioni e le deduzioni fatte valere con il primo motivo di impugnazione.

3.1.- Infatti, il contratto sottoscritto dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] ("Proposta di abbonamento [REDACTED] contiene tra le condizioni generali la clausola per la indicazione del foro competente ex art. 28 c.p.c. indicando in tal senso il "Foro di Milano" (art. 29.2; doc. 2).

3.2.- E dalla lettura della citata clausola sopra riportata, si evince che la stessa prevede la competenza convenzionale di un determinato foro in via esclusiva per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nella interpretazione dell'esecuzione del contratto, dovendosi intendersi come riferita a tutte le controversie occasionate dalla esecuzione del contratto. In tal senso, invero, quando ci si riferisce alla interpretazione dell'esecuzione del contratto, non può che alludersi alla insorgenza di un contrasto fra le parti circa i rispettivi comportamenti dovuti sulla base del contratto (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 15/07/2013, n. 17334).

3.3.- La clausola poi risulta specificamente approvata e sottoscritta



dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] infatti, in tema di condizioni generali del contratto, al fine di integrare il requisito della specifica approvazione prevista dall'art. 1341 c.c., non è necessario che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto, essendo sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a non fare dubitare del richiamo dell'attenzione del sottoscrittore, mentre è irrilevante che contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate (Cass. civ., Sez. II, 06/09/2005, n. 17797; Cass. civ., Sez. III, 11/05/2006, n. 10942; Cass. civ., Sez. III, 03/09/2007, n. 18525; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 05/06/2014, n. 12708).

3.4.- Peraltro, occorre poi rilevare che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), in cui è stata riversata quella dettata nel Capo XV *bis* del codice civile, è applicabile ai contratti stipulati tra il "consumatore" e il "professionista", a prescindere dal tipo contrattuale posto in essere dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, essendo rilevante che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione o che rientri nel quadro della medesima, in quanto volto a realizzarne una connessa finalità, ed altro soggetto (consumatore) per il quale, pur essendo il medesimo "professionista", il contratto sia, invece, finalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione, estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale sua propria (Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/08/2010, n. 18785).

Nel caso di specie, l'avv. [REDACTED] [REDACTED] nell'atto di citazione notificato il 29 aprile 2009 lamentava che a causa della mancata portabilità del numero da parte del gestore convenuto avrebbe subito *«notevoli dubbi alla propria professione, poiché il nuovo numero risultava essere completamente sconosciuto ai propri clienti e potenziali tali nonché ai colleghi»* (pag. 1)

Appare dunque evidente come la stipula del contratto con [REDACTED] da parte dell'avv. [REDACTED] fosse funzionale all'esercizio dell'attività propria della professione forense e, comunque, stipulato per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività professionale. In tal senso, deve escludersi in radice la possibilità di qualificarlo in tale occasione quale "consumatore".

3.5.- Appare dunque con evidenza l'errore nel quale è incorso il primo giudice che ha respinto con una succinta motivazione l'eccezione di



incompetenza proposta tempestivamente dalla [REDACTED] S.p.A. risultando perciò stesso fondato il primo motivo di impugnazione.

4.- La sentenza di prime cure deve dunque essere riformata accertando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione di Castellammare di Stabia in favore del Tribunale di Milano.

4.1.- All'esito di tale accertamento, occorre precisare che questo Collegio non ignora l'esistenza di diversi orientamenti che negli anni hanno risolto in maniera opposta il dubbio relativo all'obbligo di rimessione della causa al giudice di primo grado competente nei casi in cui la sentenza gravata abbia erroneamente dichiarato la competenza del giudice inizialmente adito.

4.2.- La delicata questione indicata oltre ad implicare l'interpretazione di alcune norme di non univoca lettura, coinvolge la definizione delle caratteristiche del principio del doppio grado di giudizio.

Nel caso di specie, come si è già precisato, il giudice di primo grado si ritenuto competente ed ha deciso la causa nel merito, mentre questa Corte ne dichiara l'incompetenza.

4.2.1.- Al riguardo si sono registrate in dottrina ed in giurisprudenza due diverse tesi. La prima secondo cui il giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito e ciò in quanto l'accertamento da parte del giudice d'appello dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito (Cass. civ., Sez. II, 08/08/1997, n. 7346; v., anche, Cass. civ., Sez. I, 07/05/2002, n. 6523).

4.2.2.- Altro orientamento invece ritiene che il giudice d'appello debba rimediare integralmente all'errore commesso dal giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice riconosciuto competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c. p. c.; se il giudice d'appello — contravvenendo a questa regola — decidesse nel merito e la sua sentenza venisse impugnata con il ricorso per cassazione, quest'ultima dovrebbe «fare ordine» e quindi, annullata la sentenza d'appello, dovrebbe indicare il giudice competente di primo grado consentendo così la *translatio iudicii* di cui ai citati artt. 44 e 50 c. p. c. (Cass. civ., Sez. I, 04/07/2003, n. 10566; ove sono richiamati una serie di precedenti in termini: Cass. 4642/1984, 2596/1984, 1293/1978, 3090/1977, 1931/1973, 969/1972, 679/1966; più



recentemente, nel caso di erronea affermazione della competenza territoriale in primo ed in secondo grado, v. Cass. 22810/2018).

4.2.3.- In linea con quanto affermato dalla seconda tesi sopra richiamata, non convince il contrario argomento basato sull'attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.

E nel solco della puntuale e condivisibile motivazione della S.C. (Cass. 10566/2003), si precisa che qui non è in discussione, infatti, che il giudice di appello possa rimettere la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate, e che pertanto (come già chiarito dalla S.C. 2205/1996, richiamata da Cass. 7346/1997), ove il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello debba, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado. Invero, l'ipotesi esaminata è ben diversa, anzi opposta, a quella considerata da Cass. 2205/1996, essendovi qui una errata affermazione di competenza - non già di incompetenza - da parte del giudice di primo grado: il che non è per nulla indifferente ai fini della soluzione da adottare nel caso di specie.

Il fatto è che gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice", non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello.

Il dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c. - i quali si riferiscono, appunto, al "primo giudice", e non al "giudice di primo grado" - non è indifferente (ad esso dà rilievo, ad es., Cass. 6523/2002), perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.

Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere; se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva



decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione: il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quantomeno con riferimento al giudizio ordinario di cognizione), e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non può essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca).

Infine - e l'argomento sembra decisivo - ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente) (testualmente, Cass. 10566/2003).

4.2.4.- La questione interpretativa è stata di recente nuovamente affrontata dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il giudice di appello aveva deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 01/07/2020, n. 13439).

La S.C. nel confermare la pronuncia della Corte di appello ha ribadito che in materia di regolamento di competenza non opera il divieto di rimessione al primo giudice fissato dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Infatti, non si tratta di una rimessione al primo giudice in violazione delle ipotesi, tassative, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. quanto della individuazione del giudice originariamente competente a decidere, innanzi al quale devono essere rimesse le parti per non privarle del diritto alla celebrazione del processo, fin dal primo grado di giudizio dinanzi al proprio giudice naturale (v. Cass. n. 22958 del 2010: "ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo



giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito)" (sul punto v. anche Cass. 12455/2010; testualmente, Cass. 13439/2020).

4.3.- Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rimediare all'errore commesso dal giudice di primo grado e, quindi, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio (per violazione del foro convenzionale) del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione di Castellammare di Stabia disponendo l'annullamento della sentenza impugnata e rimettendo al contempo le parti davanti al Tribunale di Milano, giudice competente, ai sensi degli artt. 44 e 50 c. p.c.

Resta necessariamente assorbita ogni altra ragione di impugnazione.

4.4.- L'ordinanza dichiarativa di incompetenza è un provvedimento con il quale il giudice chiude il processo dinanzi a sé, e nel quale pertanto il giudicante deve provvedere sulle spese, in base al combinato disposto degli artt. 91 e 279 c.p.c., come ripetutamente affermato dalla S.C. (di recente, Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10826; v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 7010 del 17/03/2017; Sez. 6 - 3, Ord. n. 21565 del 18/10/2011). E la condanna alle spese contenuta nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza *ratione valoris*, così come quella contenuta in qualsiasi provvedimento conclusivo del giudizio, ha sempre efficacia esecutiva (Cass. Sez. 3, Sent. n. 7551 del 01/04/2011; Sez. 3, Ord. n. 1283 del 25/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 22/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004; v. anche Cass.



10826/2020, cit.).

5. - La liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. ed è dovuta secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3 aprile 2014) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del *decisum* (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014); liquidazione che deve tenere conto in particolare dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (con esclusione della fase istruttoria; valore della causa: da € 1.101 a € 5.200).

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (iscritto al n. 2949/2013 R.G.) avverso la sentenza n. 205/2013 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione di Castellammare di Stabia nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] così provvede:

- a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione di Castellammare di Stabia e annulla la sentenza impugnata;
- b) fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Milano;
- c) condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio del grado di appello in favore di [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che liquida - in assenza di notula - in € 1.860,50 (di cui € 135,50 per spese esenti, € 1.500,00 per compenso ed € 225,00 per spese generali al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2022.

Il Giudice ausiliario estensore

dott. Marco Marinaro

Il Presidente

dott. Michele Magliulo

